

La Consob supera il divieto di fornire i prodotti Vita in pegno per finanziarsi

CONFLITTI DI INTERESSE

L'informata di nuove regole per il settore della distribuzione delle polizze risulta particolarmente gravoso per chi non era ancora stato interessato dalla Mifid, visto che il recepimento italiano dell'Idd ha portato in sostanza a una omogeneizzazione tra due settori di mercato (finanziario e assicurativo).

Ora resta da vedere però come anche gli intermediari finanziari si adegueranno alle nuove regole e in particolare alla Pog che impone che vengano offerti prodotti adeguati e rispondenti alle esigenze dei consumatori in ogni fase di vita del prodotto. Dalla creazione della polizza fino alla fine del contratto. Con crescenti responsabilità anche per il distributore finale. Un obbligo che stride, a dire il vero, con i costi di alcuni prodotti cosiddetti Ibips (multiramo e Unit linked, in particolare) che si trovano sul mercato.

Polizze in pegno

Tra le novità viene vista favorevolmente dagli operatori la rimozione del divieto di dare le polizze in pegno. Una necessità sentita, soprattutto in tempi di crisi. Senza la possibilità di conferire i prodotti a garanzia, in molti si sono trovati a dover riscattare anzitempo i contratti Vita che, come è noto, possono talvolta prevedere delle penalità elevate per la risoluzione anticipata.

«Un'importante novità è proprio il nuovo regime del conflitto di interessi e il superamento del preesistente divieto per i distributori di essere beneficiari e vincolatari di polizze», spiega Luca Zitiello dello studio Zitiello e associati. Ciò riguarda tutti i clienti, ma in particolare il settore del private banking dove la distribuzione di

Ibips è più frequente così come più sentita l'esigenza di usarli come *collateral*». Le modifiche apportate da Consob nel Regolamento Intermediari riguardano essenzialmente le polizze vita (rami I e III) distribuite dalle banche che uniscono appunto all'attività di commercializzazione quella di finanziamento e superano il previgente articolo 55 del Regolamento 40 Ivass.

«L'articolo 135 vices quinquies del regolamento Consob, sostituisce il divieto generale ed astratto con un obbligo di gestione del conflitto stesso con un approccio concreto ed una valutazione da compiere caso per caso», precisa Zitiello. Si devono avere a riferimento due criteri: la contestualità dell'operazione e la situazione finanziaria del contraente. Questa scelta regolamentare, sicuramente più conforme ai principi della Direttiva Idd, abilita gli intermediari

a porre in essere condotte che non solo non creano nocumento al cliente, ma intendono perseguire i suoi interessi». Si pensi al caso del cliente che abbia sottoscritto nel passato uno o più Ibips e non voglia disinvestire sia per gli aggravi commissionali o per non maturare delle minusvalenze o per non privarsi di prodotti, come alcune ramo I, non più disponibili a quelle condizioni sul mercato.

Quando si può fare

«La richiesta del cliente o la raccomandazione dalla banca sarà conforme a condizione che l'esigenza di finanziamento sia sorta dopo la fase distributiva e ci sia coerenza con la situazione finanziaria dell'assicurato, intesa in senso ampio, così che si possa comporre il conflitto di interessi immanente del distributore remunerato allo stesso tempo sia come collocatore, sia come soggetto finanziatore», spiega il legale.

Viene da chiedersi comunque se non ci siano rischi di abuso, come avvenuto in passato in particolari segmenti di mercato.

«Sono da escludere a condizione che vi sia corretta implementazione da parte degli operatori», precisa Zitiello. Peraltro questa disciplina non troverà applicazione alla distribuzione dei prodotti assicurativi non Ibips, restando ferma quindi l'originaria disciplina volta alla repressione delle patologie legate alla distribuzione delle polizze Ppi (payment protection insurance) e Cpi (credit protection insurance) connesse a finanziamenti per i clienti retail». Ivass infatti aveva introdotto il divieto proprio constatando i casi in cui la banca figurava come distributrice della polizza a protezione di mutui o prestiti (da lei stipulati con i propri clienti) e risultava al contempo anche beneficiaria della stessa.

federica.pezzatti@ilsole24ore.com

DIRETTIVA IDD

Le nuove regole

Il 31 marzo entrano in vigore delle modifiche regolamentari introdotte a seguito del recepimento della direttiva sulla distribuzione di polizze Idd (Insurance Distribution Directive) n. 2016/97, entrata in vigore il 1° ottobre 2018, che si applica a tutti i prodotti assicurativi danni, puro rischio, risparmio, investimento e previdenza. Particolarmente d'impatto sono il regolamento 45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi e il provvedimento 97/2020 in materia di distribuzione di polizze.